

Milano, 5 Agosto 2019

Osservazioni al DCO 288/2019/R/gas

IGS esprime il proprio apprezzamento per l'orientamento espresso nel documento di consultazione n. 288/2019/R/gas, di dare maggiore stabilità e prevedibilità alla regolazione e di allineare progressivamente i diversi sistemi tariffari dello stoccaggio gas a logiche output based, come già oggi previsto dalla deliberazione n. 182/2015. IGS auspica che ci possa essere un allineamento tra altre misure regolatorie, volto alla creazione di maggiore stabilità e predicibilità degli strumenti regolatorio e all'eliminazione di asimmetrie che potrebbero creare competizione tra sistemi regolatori, a danno delle imprese di stoccaggio entrate in esercizio più di recente, anche alla luce delle rinnovate prospettive del sistema di stoccaggio gas nel processo di decarbonizzazione del Paese.

A nostro avviso, così come avvenuto nel settore elettrico, con la recente approvazione delle regole del Capacity Market, anche nel settore del gas la regolazione deve fornire segnali di lungo periodo adeguati a pianificare lo sviluppo delle infrastrutture energetiche che saranno necessarie al Paese nei prossimi decenni. Lo stoccaggio gas oggi fornisce sicurezza al sistema degli approvvigionamenti ed è uno dei principali strumenti di flessibilità del sistema energetico; a differenza di quanto accadeva solo pochi anni fa, a livello di policy maker europei ne viene sempre più riconosciuto il potenziale come abilitatore della transizione energetica verso la decarbonizzazione, e sono allo studio sviluppi tecnologici in un'ottica sempre più green (si pensi ad esempio al power to gas ed al green gas).

Va inoltre tenuto presente che le tecnologie alternative di stoccaggio dell'energia hanno oggi costi molto superiori a quelli dello stoccaggio gas, e devono affrontare sviluppi tecnologici e iter autorizzativi dagli esiti tutt'altro che scontati. D'altro canto l'utilità che lo stoccaggio gas potrà fornire al Paese nei prossimi anni non può essere valutata solo in base ai prezzi di mercato spot, che riflettono valutazioni di breve periodo. In un tale contesto di



incertezza intravediamo il rischio che le aspettative sulle tecnologie future possano fare propendere per una pianificazione troppo ottimistica dei loro sviluppi, creando le condizioni per una carenza di infrastrutture nel medio-lungo periodo.

A differenza di quanto avviene per gli investimenti nella produzione e nell'accumulo di energia elettrica, in cui i ritardi possono essere recuperati in pochi anni, nel caso in cui tra qualche anno ci si renda conto di aver sottoinvestito nello stoccaggio gas, gli spazi di recupero sono estremamente limitati, in quanto i giacimenti disponibili sono risorse naturali scarse e soggette a degrado prestazionale nel tempo, se non correttamente gestiti e tempestivamente convertiti e sviluppati.

Come la stessa Autorità fa notare al comma 2.2 del DCO in oggetto, l'attività di stoccaggio è caratterizzata da infrastrutture che presentano caratteristiche diverse dalle altre infrastrutture della filiera del gas naturale (quali quelle di trasporto o distribuzione del gas naturale):

- si tratta di infrastrutture localizzate in un punto specifico,
- esposte a specifici rischi correlati allo stoccaggio di gas nel sottosuolo, quali il rischio minerario,
- che, una volta realizzate, necessitano di investimenti di sviluppo e mantenimento ridotti rispetto ad infrastrutture a rete.

Va inoltre considerato che gli investimenti vengono pianificati e realizzati quasi integralmente prima che il soggetto concessionario possa fisicamente testare le caratteristiche del giacimento, (almeno nei casi in cui il soggetto concessionario della coltivazione sia diverso dall'aggiudicatario della concessione di stoccaggio) e che i dati forniti dal Ministero per lo Sviluppo Economico in sede di gara, alla base delle decisioni di investimento, sono in alcuni casi parziali e risalenti nel tempo; pertanto esiste un rischio intrinseco legato all'attività di sviluppo del giacimento che è ben maggiore di quello, comunque presente, nella fase a regime. L'applicazione di un regime output based in cui viene definita ex ante la ripartizione del rischio è un utile strumento mitigante, ma riteniamo che l'Autorità dovrebbe cercare di rimuovere qualunque ulteriore fonte di incertezza regolatoria.



A tale proposito la Società propone l'allineamento dei sistemi tariffari anche per quanto riguarda la durata del fattore di garanzia a copertura integrale dei costi riconosciuti in tariffa, superando la limitazione imposta nella delibera n. 182/2015. Sebbene comprendiamo che l'Autorità sia già venuta incontro alle esigenze di prevedibilità e stabilità della regolazione tariffaria, anticipando la previsione del fattore di garanzia, nelle more dell'adozione del decreto che individui le infrastrutture di interesse strategico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 93/11, riteniamo che l'allineamento di questo parametro eliminerebbe una potenziale asimmetria regolatoria sfavorevole all'impianto di Cornegliano, con effetti che comunque andrebbero a manifestarsi in un tempo abbastanza remoto. Infatti, data la struttura di costo del settore, che prevede un forte investimento iniziale, ed il meccanismo tariffario che prevede l'ammortamento dei cespiti secondo una vita utile tecnico economica, allo scadere del fattore di garanzia l'impianto di IGS avrebbe ancora un valore tariffario ammortizzabile molto cospicuo, ma andrebbe a competere con altri impianti che, essendo molto risalenti nel tempo, sarebbero per lo più ammortizzati.

S1. Osservazioni in merito ai criteri generali per il SPRS

Si concorda con la proposta di dare continuità agli attuali criteri generali.

S2. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione e alle alternative individuate dall'Autorità.

Si concorda con la proposta di allungamento del periodo regolatorio in quanto la Società ritiene che contribuisca a rendere stabile e prevedibile il contesto di riferimento.

S3. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento del capitale investito riconosciuto.

Si concorda con la proposta di dare continuità agli attuali criteri generali.

S4. Osservazioni in merito alla definizione del β asset.



La Società ritiene che il livello di rischiosità riflesso dal Beta asset attuale sia coerente con il livello di rischio di un sito di stoccaggio a regime, o che comunque sia passato quasi senza soluzione di continuità dall'utilizzo come sito di coltivazione all'attività di stoccaggio, mentre non rispecchi il rischio di siti in costruzione o in avviamento su giacimenti non immediatamente riconvertiti per ragioni al di fuori del controllo del concessionario, che scontano forti limiti sulla qualità e affidabilità delle informazioni disponibili in sede di pianificazione e realizzazione degli investimenti.

S5. Osservazioni in merito alla durata convenzionale dei nuovi cespiti.

Si concorda con la proposta di prevedere una nuova categoria di cespiti, ma si propone di prevedere una durata convenzionale di massimo 4 anni, più in linea con l'obsolescenza tecnica sperimentata nel campo della telefonia cellulare e dei mezzi di trasporto.

S6. Osservazioni in merito a determinazione e aggiornamento dei costi operativi.

La Società propone che l'aggiornamento dei costi operativi avvenga considerando un x-factor pari a zero anche per le imprese che nel corso del periodo di regolazione stanno ancora effettuando il ramp up dell'impianto, in quanto assimilabili ad un nuovo operatore.

S7. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

La Società condivide la proposta di allineare anche i sistemi di incentivazione applicati agli altri impianti di stoccaggio ad una logica di natura output-based, come quella prevista dalla delibera n. 182/2015.

S8. Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi relativi al sistema di Emission Trading.

La Società concorda con la proposta di ribaltamento ai clienti dei costi per l'approvvigionamento degli ETS proposto dall'Autorità in quanto lo considera un passo



nella direzione di incentivare il sistema ad adottare comportamenti virtuosi volti a ridurre le emissioni di CO₂.

IGS è attivamente impegnata nella riduzione delle emissioni dannose in atmosfera e per questa ragione, già in fase progettuale, ha optato per l'utilizzo dell'alimentazione elettrica per le apparecchiature caratterizzate dai consumi più elevati, e cioè i compressori ed i riscaldatori del gas più flessibili e nel contempo più efficienti dal punto di vista ambientale. A tale proposito si ritiene opportuno segnalare che ai valori correnti di ETS anche una volta implementata la proposta in oggetto, l'utilizzo dei compressori e dei riscaldatori elettrici risulta penalizzante dal punto di vista del costo ribaltato al cliente, con effetto quindi distorsivo rispetto alle scelte di allocazione del mercato. Al fine di rimuovere tale distorsione la Società propone che, come nel caso degli impianti di pompaggio idroelettrico, l'energia elettrica necessaria per l'attività di stoccaggio venga esentata dal pagamento dei costi di trasporto e dispacciamento e degli oneri di sistema. Peraltro una tale previsione, diminuendo il costo marginale del gas, andrebbe anche a diminuire il costo marginale dell'energia elettrica prodotta dalle centrali a gas, che oggi paradossalmente vedono ricaricati i costi di rete elettrica sulla materia prima necessaria alla produzione dell'energia elettrica stessa.

S9. Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi di ripristino.

Si concorda con la proposta.

S10. Osservazioni in merito al trattamento del contributo compensativo per il mancato uso del territorio.

Si concorda con la proposta.

S11. Osservazioni in merito alla componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica.

Si concorda con la proposta.



S12. Osservazioni in merito ai ricavi di riferimento per le nuove imprese di stoccaggio.

Non si fanno osservazioni.

S13. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione e alle modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi.

Come evidenziato in premessa, la Società propone l'allineamento dei sistemi tariffari anche per quanto riguarda la durata del fattore di garanzia a copertura integrale dei costi riconosciuti in tariffa, superando la limitazione imposta nella delibera n. 182/2015. Sebbene comprendiamo che l'Autorità sia già venuta incontro alle esigenze di prevedibilità e stabilità della regolazione tariffaria, anticipando la previsione del fattore di garanzia, nelle more dell'adozione del decreto che individui le infrastrutture di interesse strategico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 93/11, riteniamo che l'allineamento di questo parametro eliminerebbe una potenziale asimmetria regolatoria sfavorevole all'impianto di Cornegliano, con effetti che comunque andrebbero a manifestarsi in un tempo abbastanza remoto.

S14. Osservazioni in merito al meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo riconosciuta soggetta a fattore di copertura a fronte di un rafforzamento dei meccanismi di incentivazione di cui al RAST.

IGS concorda con la proposta di allineare i sistemi di regolazione tariffaria dello stoccaggio ad una logica più basata sul servizio offerto, tuttavia sottolinea come già riportato in premessa che, data la funzione di costo dell'industria che prevede la maggior parte degli investimenti in fase di costruzione, ritiene che i vantaggi di un simile meccanismo possano essere colti esclusivamente da impianti in avanzato stato di ammortamento.

S15. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della sicurezza del servizio e all'eventuale necessità di introdurre obblighi di sicurezza in relazione ai pozzi



di stoccaggio.

Si concorda con la proposta.

S16. Osservazioni in merito alla regolazione delle emergenze di servizio.

Si concorda con la proposta.

S17. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio e ai relativi obblighi di registrazione e comunicazione dei dati.

Si concorda con la proposta, tuttavia si ritiene opportuno confermare, in particolare con riferimento ai punti dal 27.9 al 27.13, la non applicabilità delle disposizioni ivi contenute alle imprese di stoccaggio che gestiscono esclusivamente giacimenti in avviamento, in continuità con quanto previsto dalle RQSG attualmente in vigore.

S18. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della qualità commerciale del servizio e ai relativi obblighi di registrazione e comunicazione dei dati.

Si concorda con la proposta.

S19. Osservazioni in merito all'obbligo di comunicazione e pubblicazione del piano mensile degli interventi di manutenzione programmata.

Si concorda con la proposta.